

Fonte: DM 18 febbraio 2011 n. 52 con modifiche apportate dal DM 219/2011 e dal DM 25 maggio 2012

	DM111	d) i soggetti di cui all'articolo 4.	SYS-LAW-GEN-00025		
	DM112	2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1, dopo l'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 6, provvedono a delegare o incaricare le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, prescelte. La delega, scritta in carta semplice secondo il modello disponibile sul portale informativo SISTRI, è firmata dal rappresentante legale del soggetto delegante; la firma deve essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. In alternativa, il legale rappresentante del soggetto di cui al comma 1 attesta, tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver incaricato, indicandone la denominazione, un'associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale, o una società di servizi di diretta emanazione della stessa, per l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, sono tenute a iscriversi al SISTRI per la specifica categoria.	SYS-LAW-GEN-00025		
	DM113	3. Le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale delegate, o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, provvedono alla compilazione della Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO e delle singole Schede SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE.	SYS-LAW-GEN-00025		
	DM114	La responsabilità delle informazioni inserite nel SISTRI rimane a carico del soggetto di cui al comma 1. La compilazione della Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO (avviene con cadenza mensile) SOPPRESSO può essere effettuata ogni quarantacinque giorni, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti. Per i produttori di rifiuti pericolosi fino a duecento chilogrammi o litri all'anno, la compilazione della Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO avviene con cadenza trimestrale, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti.	SYS-LAW-GEN-00025		
	DM115	4. La Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO e le singole Schede SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE sono conservate per almeno tre anni presso la sede del soggetto di cui al comma 1 e tenuti a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea, dell'autorità di controllo che ne	SYS-LAW-GEN-00025		

Fonte: DM 18 febbraio 2011 n. 52 con modifiche apportate dal DM 219/2011 e dal DM 25 maggio 2012

	DM116	5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, qualora i soggetti di cui al comma 1 non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, la movimentazione dei rifiuti prodotti è effettuata con la seguente procedura: il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal produttore dei rifiuti. Una copia rimane al produttore del rifiuto e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto accede al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.	SYS-LAW-GEN-00025		
Art. 23	DM117	Modalità operativa semplificata tramite gestore del servizio di raccolta o piattaforma di conferimento. 1. I produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico di raccolta o ad altro circuito organizzato di raccolta possono adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento, rispettivamente, tramite il gestore del servizio pubblico di raccolta oppure tramite il gestore della piattaforma di conferimento.	SYS-LAW-GEN-00026		
	DM118	2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, il centro di raccolta del servizio pubblico o la piattaforma di conferimento sono tenuti a iscriversi al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma. I produttori di rifiuti di cui al comma 1 rimangono tenuti all'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 6.	SYS-LAW-GEN-00026		
	DM119	3. Qualora il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento venga effettuato dai soggetti di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i produttori comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore del rifiuto stesso; una copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto, che provvede a sua volta a consegnarla al gestore del centro di raccolta o della piattaforma di conferimento.	SYS-LAW-GEN-00026		

Fonte: DM 18 febbraio 2011 n. 52 con modifiche apportate dal DM 219/2011 e dal DM 25 maggio 2012

	DM120	4. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, l'ente o impresa che raccoglie e trasporta i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ai fini della movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento, richiede preventivamente al delegato del centro o piattaforma il rilascio di un determinato numero di Schede SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Il delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento consegna le copie richieste, debitamente numerate e compilate con i riferimenti del centro o piattaforma quale destinatario dei rifiuti. Il trasporto dei rifiuti è accompagnato da tali Schede SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, compilate e sottoscritte dal produttore del rifiuto, che sono consegnate al delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento; il delegato accede al SISTRI ed inserisce i dati delle singole Schede SISTRI.	SYS-LAW-GEN-00026	Nel req Selex diversa solo parte verde	<i>fare riferimento al REQ. SYS-LAW-GEN-00047 che riporta il DM 219 che ha introdotto la modifica</i>
	DM121	5. Nei casi di cui al presente articolo, la responsabilità del produttore dei rifiuti è assolta al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento. A tal fine il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti la copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE completa.	SYS-LAW-GEN-00026		
		5- bis. Nei casi di cui al presente articolo, i produttori adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE relative ai rifiuti prodotti			
Art. 24	DM122	Trasmissione dei dati al Catasto dei rifiuti, all'Albo nazionale gestori ambientali e al SITRA. 1. Il SISTRI è interconnesso telematicamente al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, secondo le modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi, così come definiti dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).	SYS-LAW-GEN-00027		
	DM123	2. La tipologia dei dati di cui al comma 1, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).	SYS-LAW-GEN-00027		

Fonte: DM 18 febbraio 2011 n. 52 con modifiche apportate dal DM 219/2011 e dal DM 25 maggio 2012

	DM124	3. L'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, comunica ai SISTRI i dati relativi alle iscrizioni di sua competenza e riceve a sua volta, dal	SYS-LAW-GEN-00027		
	DM125	4. La tipologia dei dati di cui al comma 3, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato nazionale dell'Albo.	SYS-LAW-GEN-00027		
	DM126	5. Il SISTRI è interconnesso telematicamente con il sistema di tracciabilità di cui all'articolo 2, comma 2- bis , del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA) ed ai relativi oneri si provvede ai sensi del predetto articolo.	SYS-LAW-GEN-00027		
Art. 25	DM127	Disponibilità dei dati da parte delle autorità di controllo. 1. Le informazioni detenute dal SISTRI sono rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti di cui all'articolo 195, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, secondo modalità da definirsi mediante uno o più accordi tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i predetti organi.	SYS-LAW-GEN-00028		
	DM128	2. Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), che sono tenute a rendere disponibili tali dati alle province.	SYS-LAW-GEN-00028		
Art. 26	DM129	Catasto dei rifiuti. 1. L'ISPRA organizza il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto telematico interconnesso su rete nazionale e articolato nelle seguenti banche dati:	SYS-LAW-GEN-00029		
	DM130	a) una banca dati anagrafica ed una banca dati contenente le informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti trasmesse dal SISTRI attraverso l'interconnessione diretta secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 24;	SYS-LAW-GEN-00029		

Fonte: DM 18 febbraio 2011 n. 52 con modifiche apportate dal DM 219/2011 e dal DM 25 maggio 2012

	DM131	b) una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. A tal fine le amministrazioni competenti comunicano all'ISPRA, nel termine perentorio di quindici giorni lavorativi dal rilascio dell'autorizzazione o dell'iscrizione, la ragione sociale e la sede legale dell'ente o impresa autorizzata o iscritta, il codice fiscale, la sede dell'impianto, l'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione o l'iscrizione, i rifiuti oggetto dell'attività di gestione, le quantità autorizzate, la scadenza dell'autorizzazione o dell'iscrizione e, successivamente, segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell'autorizzazione o dell'iscrizione stessa. Le autorizzazioni rilasciate e le iscrizioni effettuate precedentemente	SYS-LAW-GEN-00029	Nel req Selex è diverso (formulazione antecedente il DM 219)	fare riferimento al REQ. SYS-LAW-GEN-00047 che riporta il DM 219 che ha introdotto la modifica
	DM132	c) una banca dati relativa alle iscrizioni all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, aggiornati attraverso interconnessione diretta;	SYS-LAW-GEN-00029		
	DM133	d) una banca dati contenente le informazioni afferenti alla tracciabilità dei rifiuti nella Regione Campania di cui all'articolo 5, integrata dalle previsioni contenute negli atti ordinativi adottati nel corso della fase emergenziale.	SYS-LAW-GEN-00029		
	DM134	2. L'ISPRA elabora i dati forniti dal SISTRI ai fini della predisposizione di un Rapporto annuale e ai fini della trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei dati necessari per le Comunicazioni alla Commissione europea previste dai regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia di rifiuti.	SYS-LAW-GEN-00029		
Art. 27		Comitato di vigilanza e controllo - 1. Al fine di garantire il monitoraggio del SISTRI e la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza oneri per il bilancio dello Stato né compensi indennizzi per i componenti, un Comitato di vigilanza e controllo, (composto da quindici membri) SOPPRESSO composto da diciannove membri, esperti nella materia, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e designati rispettivamente: a) tre dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra cui il Presidente del predetto Comitato; b) uno da ISPRA; c) uno da Unioncamere; d) (dieci) SOPPRESSO quattordici dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei produttori, trasportatori, recuperatori e smaltitori di rifiuti.	SYS-LAW-GEN-00030		

Fonte: DM 18 febbraio 2011 n. 52 con modifiche apportate dal DM 219/2011 e dal DM 25 maggio 2012

Art. 28	DM135	Disposizioni transitorie. 1. Entro il termine di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al SISTRI, compilando l'apposita Scheda SISTRI, le seguenti informazioni, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:	SYS-LAW-GEN-00031		
	DM136	a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER;	SYS-LAW-GEN-00031		
	DM137	b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;	SYS-LAW-GEN-00031		
	DM138	c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;	SYS-LAW-GEN-00031		
	DM139	d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.	SYS-LAW-GEN-00031		
	DM140	2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del SISTRI, fino al termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e sono soggetti alle relative sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205.	SYS-LAW-GEN-00031	Nel req Selex le parti in verde non ci sono	fare riferimento al REQ. SYS-LAW-GEN-00047 che riporta il DM 219 che ha introdotto la modifica
	DM141	3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di produrre effetti i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, ad esclusione dei soli termini indicati all'articolo 12, commi 1 e 2, del 15 febbraio 2010, del 9 luglio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010 citati in preambolo.	SYS-LAW-GEN-00031		

Fonte: Allegato IA al Decreto 219/2011 -Procedura di iscrizione al SISTRI

Rif.	ID	Descrizione Requisito	Inserimenti Selex
Pag. 6	IA0	Per essere abilitati ad accedere al «SISTRI», come definito all'articolo 2, comma 1, lettera f), i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 devono iscriversi al predetto sistema e dotarsi dei «dispositivi», come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera d), secondo la procedura di seguito descritta.	SYS-LAW-GEN-16800
	1A1	Ciascun «operatore», come definito all'articolo 2, comma 1, lettera e), richiede un Dispositivi USB per ciascuna «unità locale», come definita all'articolo 2, comma 1, lettera l). In caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti, è facoltà richiedere un Dispositivi USB per ciascuna unità operativa. Se nell'«unità locale» è esercitata più di un'attività di gestione dei rifiuti per la quale è obbligatorio l'utilizzo dei «dispositivi», l'«operatore» dovrà dotarsi di un Dispositivi USB per ciascuna attività esercitata nell'«unità locale». Tuttavia, qualora siano stati individuati i medesimi «delegati», come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), per tutte le attività di gestione dei rifiuti esercitate nella predetta «unità locale», sarà possibile richiedere un solo Dispositivi USB per tutte le attività attribuite a tali «delegati».	SYS-LAW-GEN-16801
	1A2	L'«operatore» che svolge attività di raccolta e trasporto di rifiuti dovrà richiedere un Dispositivi USB per la sola sede legale e un Dispositivi USB per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. I dispositivi USB relativi ai veicoli adibiti al trasporto di rifiuti sono associati all'ente o impresa.	SYS-LAW-GEN-16802
	1A3	Gli operatori titolari di "cantieri temporanei", salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 4 del regolamento, devono dotarsi di un Dispositivi USB per ciascun cantiere, individuando come «delegato» il direttore del cantiere.	SYS-LAW-GEN-16803
	1A4	Il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, che detengono i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto devono dotarsi di un Dispositivi USB per ciascun porto in cui operano.	SYS-LAW-GEN-16804
Pag. 2	1A5	I raccomandatari marittimi di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, devono dotarsi di un Dispositivi USB per località nella quale sono abilitati a svolgere la propria attività.	SYS-LAW-GEN-16805
	1A6	Le imprese responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie o gli interporti devono dotarsi di un Dispositivi USB per ciascuna stazione o interporto in cui operano.	SYS-LAW-GEN-16806
	1A7	Ciascuna articolazione territoriale dell'«associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale», come definita all'articolo 2, comma 1, lettera a), o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che abbia ricevuto delega o sia stata incaricata ai sensi dell'articolo 22, comma 2, richiede un Dispositivi USB. Le predette associazioni imprenditoriali, o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, trasmettono al SISTRI l'elenco dei soggetti da cui hanno ricevuto delega o incarico, e la relativa documentazione; il SISTRI, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, comunicherà all'organizzazione, o la società di servizi di diretta emanazione della stessa, l'avvenuta configurazione delle applicazioni informatiche necessarie all'operatività.	SYS-LAW-GEN-16807

Fonte: Allegato IA al Decreto 219/2011 -Procedura di iscrizione al SISTRI

	1A8	Il certificato elettronico e le credenziali per l'accesso al SISTRI e per la firma elettronica (password di accesso al SISTRI, password di sblocco del «dispositivo» (PIN), PUK, e l'identificativo utente "user name") sono associate al soggetto indicato come «delegato».	SYS-LAW-GEN-16808
	1A9	Qualora l'«operatore» non abbia indicato un «delegato», il certificato elettronico e le credenziali sopra indicate sono associate al rappresentante legale dell'«operatore». Qualora l'«operatore» abbia unità locali per una o più delle quali non sia stato individuato un «delegato», dovrà dotarsi comunque di tanti dispositivi USB quante sono le unità locali;	SYS-LAW-GEN-16809
	1A10	in tale ipotesi il certificato elettronico e le credenziali per l'accesso al SISTRI verranno attribuite, in relazione alla/e «unità locale/i» per la/e quale/i non sia stato individuato un «delegato», al rappresentante legale dell'«operatore».	SYS-LAW-GEN-16810
	1A11	Ciascun Dispositivi USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici per la creazione delle firme elettroniche, ciascuno dei quali è associato ad un «delegato».	SYS-LAW-GEN-16811
	1A12	La procedura di iscrizione si articola nelle seguenti fasi:1.PRIMA FASE- Iscrizione al SISTRI L'«operatore» dovrà iscriversi al SISTRI utilizzando, a sua scelta, una delle seguenti modalità:	SYS-LAW-GEN-16812
Pag. 3	1A13	A. Modalità on line. In caso di iscrizione on line, l'«operatore» deve accedere alla sezione disponibile sul Portale Informativo SISTRI dedicata alla fase di iscrizione al sistema SISTRI ed inserire i dati indicati nel modulo di iscrizione riportato di seguito con il numero 1. La modalità di iscrizione on line comprende l'invio mediante posta elettronica dei moduli di iscrizione, disponibili sul Portale Informativo SISTRI, debitamente compilati, al seguente indirizzo: iscrizionemail@sistri.it.	SYS-LAW-GEN-16813
	1A14	B. Modalità via fax. In alternativa alla modalità di iscrizione on line, l'«operatore» potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione via fax, al seguente numero: 800 05 08 63. Il servizio di ricezione fax sarà attivo 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana.	SYS-LAW-GEN-16814
	1A15	C. Telefonicamente. L'«operatore» potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione anche telefonando al seguente numero verde: 800 00 38 36. Il call center sarà attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.	SYS-LAW-GEN-16815
	1A16	L'«operatore» dovrà specificare anche le modalità (posta elettronica, fax o telefono) con le quali desidera ricevere le comunicazioni dal SISTRI nonché i recapiti (indirizzo di posta elettronica, numero di fax o di telefono) e la persona da contattare.	SYS-LAW-GEN-16816
	1A17	Qualora l'«operatore» si avvalga, per le attività previste dal presente regolamento, di un'«associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale», che ha sottoscritto la convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 8 con la Camera di Commercio, ritirerà presso tale associazione, o la società di servizi di diretta emanazione della stessa, il Dispositivi USB, e in tal caso dovrà specificare al momento dell'iscrizione il nome e la sede di tale associazione o società di servizi.	SYS-LAW-GEN-16817
	1A18	Il SISTRI comunicherà a ciascun «operatore» entro 48 ore dalla ricezione dei dati l'avvenuta ricezione degli stessi e il numero di pratica assegnato, con le modalità ed ai recapiti da questi precedentemente indicati.	SYS-LAW-GEN-16818

Fonte: Allegato IA al Decreto 219/2011 -Procedura di iscrizione al SISTRI

	1A19	2. Verifica dei dati e personalizzazione dei «dispositivi». I dati comunicati dagli operatori, saranno confrontati con quelli contenuti nel Registro delle imprese gestito dalle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato e con quelli contenuti nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali gestito dalle Sezioni Regionali e Provinciali dell'Albo nazionale Gestori.	SYS-LAW-GEN-16819
Pag. 9	1A20	A seguito della predetta verifica, il SISTRI procederà alla personalizzazione dei dispositivi USB e alla consegna degli stessi presso i siti di distribuzione.	SYS-LAW-GEN-16820
	1A21	Qualora si registrino disallineamenti tra i dati comunicati dagli operatori in sede di iscrizione e quelli risultanti dal Registro delle Imprese, SISTRI chiederà agli operatori di confermare i dati comunicati in sede di iscrizione mediante invio in copia originale tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ufficio SISTRI, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da redigere in conformità al modello disponibile sul portale informativo SISTRI. Il SISTRI procederà, dunque, alla personalizzazione dei dispositivi sulla base dei dati confermati nell'autodichiarazione e alla consegna degli stessi presso i siti di distribuzione.	SYS-LAW-GEN-16821
	1A22	Qualora, tuttavia, il disallineamento tra i dati contenuti nella predetta autodichiarazione e quelli risultanti dal Registro delle Imprese dovesse perdurare per più di sessanta giorni dall'invio dell'autodichiarazione, SISTRI procederà a disabilitare i dispositivi consegnati.	SYS-LAW-GEN-16822
	1A23	Le Camere di Commercio, le «associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale», o le società di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate dalle Camere di Commercio e le Sezioni dell'Albo gestori ambientali contatteranno gli operatori, con le modalità ed ai recapiti da questi precedentemente indicati, per comunicare luogo e data dell'appuntamento per la consegna dei dispositivi USB.	SYS-LAW-GEN-16823.
	1A24	SECONDA FASE - Consegna dei «dispositivi» 3. Siti di Distribuzione. La consegna dei dispositivi USB avverrà: per gli operatori iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la sezione regionale o provinciale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali a cui è iscritto l'«operatore»; per tutti gli altri operatori, presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove è ubicata la sede legale dell'«operatore», oppure presso le sedi delle «associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale», o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate dalle Camere di Commercio.	SYS-LAW-GEN-16824
	1A25	Nel caso in cui l'«operatore» abbia anche una o più unità locali, la consegna verrà effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove è ubicata ciascuna «unità locale».	SYS-LAW-GEN-16825
Pag 10	1A26	4. Soggetti competenti e documentazione necessaria per il ritiro Il ritiro dei dispositivi USB dovrà essere effettuato dal legale rappresentante dell'«operatore». Il legale rappresentante dell'«operatore» potrà delegare al ritiro un proprio incaricato.	SYS-LAW-GEN-16826
	1A27	Per procedere al ritiro dei dispositivi USB, sarà necessario presentare la seguente documentazione:	SYS-LAW-GEN-16827
	1A28	1) copia della ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione al SISTRI previsto nell'Allegato II relativo alla/calle categoria/e di appartenenza, per ciascuna «unità locale»;	SYS-LAW-GEN-16828

Fonte: Allegato IA al Decreto 219/2011 - Procedura di iscrizione al SISTRI

	1A29	2) la dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente un'autocertificazione dei dati comunicati in fase di iscrizione come risultanti dall'espletamento delle procedure di cui al precedente punto 2.	SYS-LAW-GEN-16829
	1A30	Per coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con la modalità "on line", il modulo di dichiarazione sarà generato automaticamente dal sistema SISTRI; esso dovrà essere stampato e sottoscritto dal legale rappresentante.	SYS-LAW-GEN-16830
	1A31	Coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con le altre modalità dovranno redigere l'autodichiarazione compilando il relativo modulo disponibile sul Portale Informativo SISTRI;	SYS-LAW-GEN-16831
	1A32	3) fotocopia leggibile di un documento di identità del rappresentante legale dell'«operatore» in corso di validità;	SYS-LAW-GEN-16832
	1A33	4) qualora siano stati individuati uno o più «delegati», occorre presentare anche fotocopia leggibile dell/i documento/i di identità dell/i «delegato/i»;	SYS-LAW-GEN-16833
	1A34	5) numero di pratica assegnato dal SISTRI;	SYS-LAW-GEN-16834
	1A35	6) attestato di versamento dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio.	SYS-LAW-GEN-16835
	1A36	In caso di ritiro da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante, oltre ai documenti sopra indicati, l'incaricato al ritiro dovrà presentarsi munito:	SYS-LAW-GEN-16836
	1A37	- del proprio documento di riconoscimento;	SYS-LAW-GEN-16837
	1A37	- della delega per il ritiro scritta in carta semplice secondo il formato disponibile sul Portale Informativo SISTRI e firmata dal legale rappresentante.	SYS-LAW-GEN-16838
		5. Procedura di ritiro L'addetto del sito di distribuzione:	
Pag. 11	IA38	verifica la corrispondenza dei dati visualizzati nel SISTRI con quelli indicati nell'autodichiarazione presentata dal richiedente;	SYS-LAW-GEN-16839
	IA39	inserisce nel sistema SISTRI gli estremi del soggetto che effettua il ritiro;	SYS-LAW-GEN-16840
	IA40	verifica che i pagamenti siano stati effettuati correttamente per quanto riguarda gli importi e le modalità;	SYS-LAW-GEN-16841
	IA41	verifica, altresì, la completezza dei documenti presentati dall'incaricato al ritiro, ivi inclusa l'eventuale delega al ritiro.	SYS-LAW-GEN-16842
	IA42	Nel caso in cui dall'esame effettuato risultino documenti mancanti o necessità di rettifiche/integrazioni dei dati, l'addetto del «sito di distribuzione», come definito all'articolo 2, comma 1, lettera g), concorda con l'«operatore» un nuovo appuntamento per il completamento della procedura.	SYS-LAW-GEN-16843
	IA43	L'addetto del «sito di distribuzione» competente alla consegna dei dispositivi USB, dopo aver terminato la verifica di cui al precedente punto, stampa dal sistema SISTRI e fa firmare al soggetto incaricato al ritiro (per conto dell'«operatore») i seguenti documenti:	SYS-LAW-GEN-16844
	IA44	la dichiarazione di presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e di consenso al trattamento dei dati stessi;	SYS-LAW-GEN-16845
	IA45	la dichiarazione di impegno all'uso corretto e alla custodia dei dispositivi USB.	SYS-LAW-GEN-16846
	IA46	Infine, l'addetto del «sito di distribuzione» consegna al soggetto incaricato al ritiro un plico contenente:	SYS-LAW-GEN-16847
	IA47	l/i dispositivo/i USB già precedentemente personalizzato/i;	SYS-LAW-GEN-16848

Fonte: Allegato IA al Decreto 219/2011 -Procedura di iscrizione al SISTRI

	IA48	la/e stampa/e in busta cieca della password per l'accesso al sistema SISTRI, della password di sblocco del/i dispositivo/i USB (PIN), del PUK, dell'identificativo utente (username) e del numero di serie del dispositivo;	SYS-LAW-GEN-16849
	IA49	nel caso in cui l'«operatore» sia un trasportatore, la lista delle officine autorizzate ad installare i dispositivi black box nelle province interessate, disponibile sul Portale Informativo SISTRI, con l'indicazione del periodo temporale entro cui fissare l'appuntamento per l'installazione, e un modulo per il ritiro e installazione dei dispositivi black box.	SYS-LAW-GEN-16850
	IA50	Al termine della procedura di iscrizione le Camere di Commercio e le Sezioni regionali dell'Albo comunicheranno settimanalmente al SISTRI l'avvenuto ritiro dei «dispositivi».	SYS-LAW-GEN-16851
Pag. 12	IA51	6. Consegna dei duplicati, dei dispositivi aggiuntivi e dei dispositivi per l'interoperabilità. La consegna dei dispositivi aggiuntivi e dei dispositivi per l'interoperabilità previsti all'art.8, comma 1 lettera a) e comma 1 ter, nonché dei duplicati dei dispositivi verrà effettuata dal Sistri presso l'indirizzo indicato in sede di richiesta, previo inoltro al Sistri, contestualmente alla richiesta, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: SISTRI - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma, della seguente documentazione:	SYS-LAW-GEN-16852
	IA52	copia della ricevuta di pagamento del contributo SISTRI previsto nell'Allegato II per o il/i dispositivo/i "AGGIUNTIVO" e/o il/i dispositivo/i "duplicato" e/o o il/i dispositivo/i "INTEROPERABILITA'".	SYS-LAW-GEN-16853
	IA53	la dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente un'autocertificazione dei dati comunicati in fase di richiesta. Per coloro che avranno effettuato la procedura di richiesta con la modalità "on line", il modulo di dichiarazione sarà generato automaticamente dal sistema SISTRI; esso dovrà essere stampato e sottoscritto dal legale rappresentante. Coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con le altre modalità dovranno redigere l'autodichiarazione compilando il relativo modulo disponibile sul Portale Informativo SISTRI;	SYS-LAW-GEN-16854
	IA54	fotocopia leggibile di un documento di identità del rappresentante legale dell'«operatore» in corso di validità;	SYS-LAW-GEN-16855
	IA55	fotocopia leggibile del/i documento/i di identità del/i «delegato/i», qualora diverso/i dal legale rappresentante.	SYS-LAW-GEN-16856
Pag. 13	IA56	7. Custodia dei dispositivi. Gli «operatori» dovranno utilizzare i «dispositivi» solo per le finalità previste nel regolamento e custodire i «dispositivi» medesimi con la dovuta diligenza, assumendo oneri e responsabilità in caso di furto, perdita distruzione, manomissione o danneggiamento dei «dispositivi» stessi che ne impedisca l'utilizzo e che non sia dovuto a vizio di funzionamento dei «dispositivi» predetti. Fatta eccezione per le ipotesi di perdita dei dispositivi black box conseguenti al furto dei veicoli sui quali sono installati, i costi per la sostituzione dei «dispositivi» sono a carico dei richiedenti e sono i seguenti. (omissis)	SYS-LAW-GEN-16857
	IA57	In tutte le ipotesi sopra indicate, gli «operatori» dovranno comunicare al SISTRI, entro ventiquattro ore dall'evento, la perdita, la manomissione o il danneggiamento dei «dispositivi» e richiedere la sostituzione dei «dispositivi» stessi. Nel caso di perdita dei dispositivi black box conseguente al furto dei veicoli sui quali erano installati, il richiedente dovrà anche sporgere tempestivamente denuncia alle autorità di pubblica sicurezza ed inviare a SISTRI, entro ventiquattro ore dalla denuncia, l'originale o la copia conforme di tale denuncia.	SYS-LAW-GEN-16858

Fonte: Allegato IA al Decreto 219/2011 -Procedura di iscrizione al SISTRI

IA58	Il SISTRI provvederà a predisporre i «dispositivi» sostitutivi e a comunicare al richiedente la data e il luogo dove, previo pagamento dei costi sopra indicati, potrà provvedere al ritiro dei Dispositivi USB e l'elenco delle officine autorizzate presso cui sarà possibile richiedere l'installazione dei dispositivi black box sostitutivi.	SYS-LAW-GEN-16859
IA59	Nel caso di malfunzionamento dei «dispositivi» dovuti a vizi dei «dispositivi» stessi, gli «operatori» dovranno comunicare tempestivamente il malfunzionamento al SISTRI che provvederà a proprie cura e spese, alla rimozione del malfunzionamento e/o alla sostituzione dei «dispositivi».	SYS-LAW-GEN-16860
IA60	- entro 72 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano l'hardware;	SYS-LAW-GEN-16861
IA61	- entro 24 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano il software.	SYS-LAW-GEN-16862
IA62	In caso di richiesta di duplicazione di un Dispositivi USB, l'operatore è tenuto a versare un contributo di euro 40 per due annualità consecutive a partire dal momento della richiesta.	SYS-LAW-GEN-16863
IA63	Per tutte le comunicazioni al SISTRI, sarà attiva un'apposita sezione dedicata sul Portale Informativo SISTRI, un call center gratuito e un servizio di ricezione fax, i cui numeri saranno indicati nel medesimo SISTRI sito internet. Il modello per le comunicazioni via fax sarà scaricabile dal predetto sito internet.	SYS-LAW-GEN-16864

Fonte: Allegato IB al Decreto 219/2011 - Procedura per l'installazione dei dispositivi Black Box

Rif.	ID	Descrizione Requisito	Inserimenti Selex
Pag. 17	181	1. Individuazione delle officine autorizzate all'installazione dei dispositivi black box. L'installazione dei dispositivi black box sui veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti può essere effettuata dalle imprese iscritte nel Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, sezione eletrauto. Tali officine devono altresì essere dotate di computer e collegamento ad internet, senza particolari requisiti di banda di trasmissione.	SYS-LAW-GEN-16910
	182	Per essere autorizzati all'installazione dei dispositivi black box, i soggetti di cui sopra devono presentare domanda di autorizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, accedendo al Portale Informativo SISTRI, e compilando l'apposita sezione.	SYS-LAW-GEN-16911
	183	I dati comunicati dalle officine saranno confrontati con quelli in possesso delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato.	SYS-LAW-GEN-16912
	184	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inviterà i soggetti che avranno presentato la domanda di autorizzazione e che saranno risultati in possesso dei requisiti prescritti a partecipare a corsi di formazione gratuiti. I corsi, di carattere teorico-pratico, sono strutturati in un solo modulo della durata di sei ore e si terranno nelle date pubblicate sul Portale Informativo SISTRI, in numero di due per ciascun anno solare.	SYS-LAW-GEN-16913
	185	L'attestazione di partecipazione al corso di formazione è requisito necessario per ottenere l'autorizzazione all'installazione dei dispositivi black box.	SYS-LAW-GEN-16914
	186	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco delle officine autorizzate, che sarà pubblicato sul Portale Informativo SISTRI e sarà liberamente consultabile.	SYS-LAW-GEN-16915
	187	La perdita dei requisiti previsti per l'autorizzazione, nonché la reiterata inosservanza delle disposizioni del presente regolamento comporta la cancellazione dall'elenco delle officine autorizzate. La cancellazione è effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa contestazione degli addebiti all'interessato al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni.	SYS-LAW-GEN-16916
Pag. 18	188	2. Attività propedeutiche all'installazione - Ciascun «operatore» che effettua l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti deve dotarsi di un dispositivo black box per ciascun veicolo in dotazione all'azienda.	SYS-LAW-GEN-16917
	189	Le Sezioni regionali dell'Albo curano la programmazione delle installazioni dei dispositivi black box. A tal fine:	SYS-LAW-GEN-16918
	1810	- unitamente al dispositivo USB, forniscono agli «operatori» la lista delle officine autorizzate, con l'indicazione del periodo temporale entro cui procedere all'installazione, e un modulo per il ritiro e installazione dei dispositivi black box;	SYS-LAW-GEN-16919
	1811	- contattano le officine autorizzate indicate dagli «operatori», o, in caso di eccessivo carico di lavoro delle stesse, altra officina concordata con gli «operatori» medesimi, per richiedere l'appuntamento per l'installazione, che potrà essere fissato non prima di sette giorni dalla richiesta.	SYS-LAW-GEN-16920
	1812	Il SISTRI provvederà a consegnare i dispositivi black box direttamente alle officine autorizzate.	SYS-LAW-GEN-16921
	1813	Per l'installazione dei dispositivi black box sarà inoltre necessario:	SYS-LAW-GEN-16922
	1814	- acquistare una scheda SIM dati GPRS di qualsiasi operatore telefonico, per ciascun dispositivo black box da installare; la scheda SIM deve essere abilitata ed attivata al traffico dati GPRS e senza PIN; la scheda non genererà costi di consumo per l'operatore.	SYS-LAW-GEN-16923
	1815	- inserire nel modulo per il ritiro dei dispositivi black box, consegnato insieme alla lista delle officine, il nome dell'intestatario della SIM e i seguenti dati: PIN, PUK, numero di telefono e intestatario della SIM. In alternativa, l'«operatore» può consegnare all'officina una fotocopia della scheda SIM rilasciata dal gestore telefonico al momento dell'acquisto, contenente i dati sopra indicati.	SYS-LAW-GEN-16924

Fonte: Allegato IB al Decreto 219/2011 - Procedura per l'installazione dei dispositivi Black Box

	1816	La richiesta di installazione dei dispositivi black box presso l'officina potrà essere effettuata dal legale rappresentante dell'«operatore», che dovrà presentarsi munito di un proprio documento di identità in corso di validità. Qualora siano stati delegati soggetti diversi dal legale rappresentante, tali soggetti dovranno presentarsi muniti, oltre che di un proprio documento di riconoscimento, di delega scritta da parte del rappresentante legale dell'«operatore», da redigere in carta semplice secondo il formato disponibile sul Portale Informativo SISTRI, e della copia dei documenti di riconoscimento del sottoscrittore della delega.	SYS-LAW-GEN-16925
Pag. 19	1817	3. Installazione presso l'officina autorizzata. L'operatore dell'officina autorizzata:	SYS-LAW-GEN-16926
	1818	- verifica i dati contenuti nel modulo per il ritiro e l'installazione dei dispositivi black box, accerta l'identità del richiedente e l'eventuale delega rilasciata dal legale rappresentante al ritiro dei dispositivi;	SYS-LAW-GEN-16927
	1819	- inserisce la SIM nel dispositivo black box;	SYS-LAW-GEN-16928
	1820	- installa il dispositivo black box sul veicolo;	SYS-LAW-GEN-16929
	1821	- al termine dell'installazione esegue il test di corretta installazione e configurazione;	SYS-LAW-GEN-16930
	1822	- sigilla il dispositivo black box;	SYS-LAW-GEN-16931
	1823	- fa firmare al soggetto delegato al ritiro del dispositivo black box una dichiarazione con la quale il medesimo soggetto, per conto dell'«operatore», attesta l'esito positivo delle verifiche e il corretto funzionamento dei dispositivi installati e si impegna a custodire ed utilizzare correttamente i dispositivi installati.	SYS-LAW-GEN-16932
	1824	4. Comunicazione ai SISTRI dell'avvenuta installazione. Completata l'installazione, l'operatore dell'officina invia alla Sezione regionale dell'Albo, ai fini del successivo inoltro ai SISTRI, la dichiarazione di avvenuta installazione, contenente il numero seriale del dispositivo black box e i dati delle relative SIM abbinati alle targhe dei veicoli su cui i dispositivi sono stati installati, nonché l'attestazione dell'esito positivo delle verifiche e la presa d'atto del corretto funzionamento dei dispositivi installati, controfirmata dal soggetto delegato al ritiro.	SYS-LAW-GEN-16933
	1825	Nel caso in cui in fase di installazione il dispositivo black box risulti non funzionante, dovrà essere restituito ai SISTRI.	SYS-LAW-GEN-16934
	1826	Qualora, a seguito del verificarsi di una delle ipotesi previste dal regolamento, sorga l'obbligo di restituzione del dispositivo black box, gli «operatori» dovranno recarsi presso una delle officine autorizzate, in persona del legale rappresentante o previa delega di quest'ultimo.	SYS-LAW-GEN-16935
Pag. 20	1827	L'operatore delle officine autorizzate provvederà a disinstallare il dispositivo black box, che sarà restituito ai SISTRI, e ad estrarre la scheda SIM, che sarà invece restituita all'«operatore».	SYS-LAW-GEN-16936
	1828	Al termine della procedura di disinstallazione, l'operatore dell'officina autorizzata comunicherà alla Sezione regionale dell'Albo l'avvenuta disinstallazione, controfirmata dall'«operatore», precisando luogo e data e il numero seriale del dispositivo black box disinstallato per ciascun veicolo.	SYS-LAW-GEN-16937

Elenco di requisiti tratti dal DOC ING-STR-REQ-10-09 2.8 che Selex dichiara "condivisi" con il Cliente

Rif.	ID	Titolo/Descrizione Requisito (Selex)	ID Selex
		SYS-OTH altri documenti condivisi con il Cliente	
		SYS-INFRASTRUTTURA : Requisiti generali dell'infrastruttura	
		Centro Operativo Nazionale - I servizi del Sistri vengono erogati attraverso un unico Centro Operativo Nazionale, raggiungibile da rete pubblica	SYS-INF-GEN-90001
		Servizi "primari" e "di supporto" - Il sistema gestisce l'erogazione di molteplici servizi che si distinguono, in prima istanza, in servizi primari erogati agli utenti e servizi di supporto	SYS-INF-GEN-90002
		Elementi Infrastruttura - Sede centrale, Sede secondaria, Rete per la trasmissione dati	SYS-INF-GEN-90003
		Protezione dei dati tramite backup - Il SISTRI deve fornire servizi di backup dei dati nel CED e in sala macchina/sito fisico diversa dal CED	SYS-INF-SEC-90004
		Bilanciamento dei carichi di lavoro - L'infrastruttura deve essere predisposta per il bilanciamento del carico applicativo tra più application server	SYS-INF-GEN-90005
		Reverse proxy - L'architettura deve prevedere un livello di reverse proxy per l'accesso controllato alle URL interne	SYS-INFSEC-90006
		Erogazione dei servizi mediante rete pubblica di telecomunicazioni - I servizi offerti agli utenti e i principali collegamenti verso altri sistemi e/o componenti esterni vengono raggiunti mediante - rete pubblica Internet, collegamenti WiFi, collegamenti GPRS	SYS-INF-GEN-02108
		Ulteriori requisiti	SYS-INF-GEN-02108
		Utilizzo di protocolli sicuri per la riservatezza - I servizi offerti via web devono essere veicolati con protocollo HTTPS (TLS 1.0 o superiore), con utilizzo di certificato X509 lato client per impedire attacchi del tipo man in the middle.	SYS-INF-SEC-02111
		Architettura di sicurezza a livelli -L'architettura logica del centro è organizzata in livelli di sicurezza che filtrano progressivamente il livello di accesso al livello sottostante.	SYS-INFSEC-02109
		Ulteriori requisiti	SYS-INF-SEC-02109
		Separazione delle funzioni per livello -Ciascun livello logico contiene sottosistemi o componenti applicativi con funzioni specifiche. Ad esempio - DMZ contiene proxy, reverse proxy, MTA - FEA contiene i front end applicativi che si occupano di gestire l'interazione con gli utenti - BEA contiene i back end applicativi che implementano la business logic e l'accesso ai RDBMS	SYS-INF-SEC-02112
		Protezione mediante Firewall -Ciascun livello è isolato da Firewall che implementano regole specifiche per livello, servizio, protocolli utilizzati, host e indirizzamenti.	SYS-INF-SEC-02113
		Utilizzo di tecnologie di IDS e IPS - I livelli DMZ e FEA devono essere dotati di tecnologie di - Intrusion Detection - Intrusion Prevention	SYS-INF-SEC-02114

Elenco di requisiti tratti dal DOC ING-STR-REQ-10-09 2.8 che Selex dichiara "condivisi" con il Cliente

	Alta Disponibilità - Il sistema deve essere strutturato per garantire la disponibilità dei servizi H24, 7x7, 365, con un downtime non superiore al 2% su base annua.	SYS-INF-GEN-02110
	Ulteriori requisiti	SYS-INF-GEN-02110
	Alimentazione elettrica ridondata - La prima risorsa da ridondare è l'alimentazione elettrica, necessaria alle apparecchiature elettroniche e ai macchinari di controllo ambientale. La ridondanza si ottiene a più livelli, dall'esterno verso l'interno: - collegamenti alla rete elettrica locale - predisposizione di un gruppo elettrogeno opportunamente dimensionato - predisposizione di UPS - collegamenti elettrici nel CED doppi, per presentare ai rack e ai server sia i collegamenti di rete che all'UPS	SYS-INF-GEN 02115
	Collegamenti di telecomunicazioni ridondata - I collegamenti verso i provider di livello superiore devono essere doppi, per prevenire sia guasti elettronici che di tipo meccanico (ad esempio tranciamento dei collegamenti in fibra durante operazioni di scavo all'esterno del Centro). Dovranno essere garantite le connessioni tra il CED e le seguenti unità: il CBK; la rete dell'ISP; i 20 siti DGNSS; i 2 siti APN; i 2 siti del provider SMS. Il servizio di interconnessione verso i siti DGNSS viene fornito da un provider nazionale tramite una propria rete e router noleggiati ed installati presso ciascuna sede DGNSS; il collegamento geografico al CED viene realizzato mediante la coppia di router. Il servizio di interconnessione verso le BB viene fornito da un provider GPRS tramite due collegamenti a due pop APN diversi per l'acquisizione di dati; ciascun collegamento fornisce la velocità di cifra di 2 Mbps, i collegamenti sono attestati sui due router di CED.	SYS-INF GEN-02116
	Elementi HW ridondata - Devono essere ridondata sia gli elementi HW passivi (ad es. cavi e cablaggi) sia gli elementi HW attivi. La ridondanza HW si attua sia a livello di apparato (ad es. un server, un router, uno switch) che a livello dei suoi componenti (ad es. alimentatori ridondata) in funzione della classe dell'HW e delle probabilità di guasto. La ridondanza a livello di apparato si ottiene tipicamente predisponendo cluster di tipo Active Failover.	SYS INF-GEN-02117
	Collegamenti e apparati di rete nel CED ridondata - Questo requisito è un di cui della ridondanza degli elementi HW, nonché della ridondanza dei collegamenti verso l'esterno.	SYS-INF-GEN-02119
	Elementi SW ridondata - I componenti SW applicativi devono essere dispiegati secondo logiche di clustering o di ridondanza.	SYS-INF-GEN-02118
	Controllo e monitoraggio - Occorre predisporre un processo, con l'ausilio di un modello organizzativo efficace, e le relative risorse (umane e tecnologiche), per effettuare attività di - controllo (monitoraggio degli indicatori relativi ai servizi, a partire dall'infrastruttura) - monitoraggio (verifica dei parametri operativi, tra cui la correttezza delle operazioni e le prestazioni)	SYS-INF-GEN-02120
	Ulteriori requisiti	SYS-INF-GEN-02120
	Control Room - Predisposizione di sala di controllo dedicata	SYS-INF-GEN-02121
	Sistema HW/SW di controllo e monitoraggio - Il sottosistema deve segnalare lo stato di funzionamento di tutti i componenti HW e SW presenti nell'infrastruttura. Il sottosistema, una volta rilevata una segnalazione di allarme, deve allertare gli operatori della Control Room mediante messaggi e rappresentazioni opportune sull'interfaccia grafica	SYS-INF GEN 02122
	Sistema di gestione delle anomalie e delle azioni - Il sottosistema deve gestire la presa in carico, da parte degli operatori della Control Room, delle segnalazioni di anomalia (gestendo come caso particolare le emergenze), nonché delle successive azioni correttive.	SYS-INF-GEN-02123